

ASSOCIAZIONE
GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO LOGLI PAOLO ODV

STATUTO

ART. 1.
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione senza scopo di lucro, laica e apolitica avente la seguente denominazione: "Gruppo Volontari Antincendio Logli Paolo ODV", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Calci (PI), Via Vecchia di Tre Colli n. 23 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha come scopo di promuovere e rafforzare la lotta agli incendi boschivi nell'area del Monte Pisano.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

- attività di antincendio boschivo;
- attività atte alla prevenzione, promozione ed al rafforzamento della lotta agli incendi boschivi, in particolare nell'area del Monte Pisano;
- attività di protezione civile;

- periodicamente conferenze, dibattiti, convegni, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salvaguardia della natura;
- collaborazioni con gli enti pubblici competenti e con le altre associazioni di volontariato antincendio, per prevenire, avvistare e spegnere gli incendi boschivi;
- collaborazioni con gli enti pubblici competenti e con le altre associazioni di volontariato protezione civile;
- collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività e/o attività non retribuita in favore della collettività;
- compiere qualsiasi altra attività ausiliare, complementare o affine a quelle innanzi indicate.

25

DEL
ROV
RIT
ENTRATE
ICIALE DI PISA
IALE DI PISA
MAG.

SERIE III

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Sono Associati (detti anche Soci), oltre i Soci Fondatori, coloro i quali presentata una domanda scritta e siano stati ammessi a far parte dell'Associazione, condividano i principi, lo scopo, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni associativi.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC (se in possesso);
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli Associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

SERIE III

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti, se maggiorenni, negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- partecipare alla vita associativa ed alle attività ad essa correlate nei modi previsti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, mediante richiesta scritta diretta all'Organo di amministrazione.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;



- 
- dotarsi personalmente dell'attrezzatura necessaria e ad operare con lealtà nell'ambito dell'associazione per il raggiungimento degli scopi prefissati;
 - rispettare quanto deliberato dagli organi associativi;
 - comunicare all'Organo di amministrazione le eventuali variazioni di residenza, domicilio, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC (se in possesso);
 - impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
 - tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
 - non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

UFFICIO DELLE
PROVINCIE
E TERRITORIALI
14 MAG. 202

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

SER

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente, con lettera raccomandata o PEC, all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare adeguatamente in forma scritta, con lettera raccomandata o PEC, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione stessa.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le eventuali somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

ATE
PISA
PISA

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

È fatto, espresso, divieto di qualsiasi rimborso di tipo forfettario.

14 MAG. 2025

Registro

SERIE

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati.

Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, se questi non vi provveda, da due membri dell'Organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea è affissa, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede associativa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ai rispettivi indirizzi oppure recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure in subordine da un membro dell'Organo di amministrazione nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

SERIE III

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5/1

Inoltre, l'Assemblea delibera:

- su proposta dell'Organo di amministrazione, l'eventuale adozione di una quota associativa che gli Associati dovranno versare all'Associazione; l'importo, le modalità ed i termini per il versamento;
- sugli argomenti sottoposti a suo esame dall'Organismo di amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il consenso di almeno tre quarti degli Associati.

REPUBBLICA DELLE
E PROVINCE
TERRITORIALI

14 MAG, 20

ART. 8
(Organo di amministrazione)

Registrato.....

L'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;

- redigere uno o più regolamenti interni per la disciplina, l'organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi sociali;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea, l'eventuale adozione di una quota associativa che gli Associati dovranno versare all'Associazione; l'importo, le modalità ed i termini per il versamento.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti per più mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita ai membri dell'Organo di amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per il suddetto Organo, ai rispettivi indirizzi oppure recapiti risultanti dal libro degli Associati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

**ART. 9
(Presidente)**

Registrato _____

Il Presidente (detto anche Presidente del Consiglio Direttivo) rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione tra i componenti dello stesso, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 10
(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



**ART. 12
(Patrimonio)**

registrato.....

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

**ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)**

 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, Lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14
(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli Associati, vidimato in ogni sua pagina da due Associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**ART. 18
(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere Lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei Lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli

Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ATE
PISA
PISA

**ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

RIE III

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.

**ART. 20
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Rev. Aprile 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
Copia conforme atto registrato a Pisa

14/05/2025 serie 3 n° 253

IL FUNZIONARIO
KRONICA MARIA CANDI
Pag. 17 di 17

14 MAG. 2025

Registrato 253 SERIE III

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 21:15, presso la Sede Operativa in Via del paduletto 15 (56011) Calci, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO LOGLI PAOLO ODV, come da avviso affisso presso la Sede Legale e trasmesso agli associati in data 19 marzo 2025 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto.
- 2) Varie ed Eventuali

Ai sensi dello Statuto vigente il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Gioia Novi, assume la presidenza dell'Assemblea, dichiara aperta l'Adunanza e chiama a fungere da Segretario il Socio, componente del Consiglio Direttivo, Sig. Bini Pietro.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati, constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e le motivazioni che hanno reso opportuno la modifica dello Statuto.

Le principali modifiche allo Statuto risultano opportune a seguito delle clausole introdotte dalla Riforma del Terzo Settore; indicate, principalmente, nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. n.117/2017, nelle note e circolari ministeriali adesso collegate.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che l'esito della votazione per la modifica dello Statuto è il seguente:

FAVOREVOLI = 43 CONTRARI = 0 ASTENUTI = 0

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo Statuto associativo che dispone di conservare agli atti come “Allegato” della presente delibera.

Gruppo Volontari Antincendio
"Logli Paolo" ODV CALCI - (Pisa)
AIB - Protezione Civile

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Calci, 11/04/2025

Il Segretario
Bini Pietro

Il Presidente
Gioia Novi



Reg.

TRAE
DI PA
DI PI

SERIP